



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0026/TFNST-2022-2023
Registro procedimenti n. 0028/TFNST/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo – Vice Presidente
Roberto Bucchi – Vice Presidente
Francesco Corsi – Componente (Relatore)
Massimo Vasquez Giuliano – Componente

ha pronunciato, all'udienza del giorno 31 gennaio 2023, sul ricorso *ex art.* 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dai sigg.ri Curcio Pasquale e Fambri Christine, genitori del calciatore minore Curcio Massimiliano (n. 4.2.2012 – matr. 3315513) nei confronti della società ASC Neugries (matr. 940898) avverso il diniego allo svincolo, la seguente

DECISIONE

Svolgimento del giudizio

Con ricorso introitato dinnanzi all'intestato Tribunale, i co-esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del calciatore minore di età Curcio Massimiliano, promuovevano un procedimento, *ex art.* 89, co. 1, lett. a), CGS avverso il diniego allo svincolo. Tuttavia, il presente ricorso risulta privo della prova dell'avvenuto versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Invero, ai sensi dell'art. 48, comma 2, CGS, “ *I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice*”.

Poiché il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando, pertanto, preclusa ogni valutazione nel merito.

Trattandosi di un requisito previsto dalla norma quale condizione di ricevibilità del ricorso, infatti, la sua mancanza va rilevata in via pregiudiziale e dirimente, anche d'ufficio, senza pregio qualsivoglia eventuale e successiva sanatoria del vizio stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rilevato che, alla data odierna non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all'art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il ricorso presentato dai sigg.ri Curcio Pasquale e Fambri Christine, genitori del calciatore minore Curcio Massimiliano.

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Francesco Corsi

IL PRESIDENTE
Gioacchino Tornatore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato in data 10 febbraio 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai